

COMUNE DI PECETTO TORINESE

IMU/TASI/TARI 2018

IMU - Imposta Municipale Unica

Il versamento della **prima rata di acconto dell'IMU 2018**, pari al 50% dell'importo annuo dovuto, scade il **16 giugno 2018**.

Il versamento della **seconda rata a saldo dell'IMU 2018** scade il **17 dicembre 2018**. Le **aliquote IMU** sono **invariate rispetto al 2017** vale quindi come riferimento il calcolo eseguito per il versamento del saldo 2017.

L'IMU 2018 si applica agli "altri immobili" "aree fabbricabili" e "abitazioni principali di cat. A1-A8-A9"

sono invece esenti i terreni agricoli compresi nel territorio di Pecetto Torinese

DESCRIZIONE	Aliquota al Comune	Codice Tributo Comune	Aliquota allo Stato	Codice Tributo Stato
Abitazione principale (cat.A1 - A/8 – A/9) e pertinenze	0,25%	3912	=====	====
Abitazione principale (cat. da A2 ad A/7) e pertinenze	esente	====		
Altri immobili categoria A, relative pertinenze e cat. C2 – C6 – C7 per uso abitativo	0,625%	3918	====	====
Altri immobili categorie B - C	0,60%	3918		
Immobili di categoria catastale D esclusa la categoria D10 (esente)			0,76%	3925
Aree fabbricabili	0,625%	3916	=====	=====

Per i **fabbricati iscritti in catasto** la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutate del** 5%, i seguenti coefficienti moltiplicatori:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
- **80** per i fabbricati classificati nelle categorie A/10 e D/5;
- **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1

Per i **fabbricati riconosciuti d'interesse storico o artistico** e per i **fabbricati riconosciuti inagibili, inabitabili** e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Il valore imponibile delle **aree edificabili** è pari al valore di mercato al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

L'IMU non si applica all'abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'IMU non si applica altresì (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9):

- Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- All'immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011

Sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Per le condizioni di assimilazione di fabbricati all'abitazione principale si rimanda al Regolamento Comunale per la IUC ed alle disposizioni di legge; in particolare varia il trattamento per gli immobili concessi in **comodato gratuito** per i quali viene prevista una agevolazione di legge pari al **dimezzamento della base imponibile**, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- l'abitazione concessa in comodato **non** deve essere accatastata nelle cat. A/1, A/8 e A/9;
- l'abitazione deve essere concessa in comodato a **parenti in linea retta di primo grado** che la utilizzino come **abitazione principale**;
- il contratto di comodato deve essere registrato;
- il comodante può avere **al massimo un altro immobile** in Italia (oltre all'abitazione concessa in comodato), **nello stesso Comune del comodatario**, utilizzato dal comodante stesso come abitazione principale, non accatastato in A/1, A/8 e A/9;

• il comodante deve presentare la **dichiarazione IMU/TASI**, attestando il rispetto delle condizioni richieste.

Il versamento dell'IMU è effettuato con modello F24 oppure tramite bollettino postale.

Il codice catastale del Comune di Pecetto Torinese è: G398

TASI – Tassa sui Servizi Indivisibili

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione dei terreni agricoli.

Sono esentate dalla TASI le abitazioni principali (con esclusione di quelli di cat. A1-A8-A9); anche gli inquilini non sono più soggetti passivi della Tasi sugli immobili locati come abitazione principale, mentre rimane a carico dei proprietari la quota di loro spettanza.

La TASI ha la stessa base imponibile dell'IMU:

la rendita catastale, rivalutata del 5%, si moltiplica per i coefficienti moltiplicatori dell'IMU (vedi sezione IMU); sul valore ottenuto si applica l'aliquota comunale.

Le scadenze di pagamento sono anch'esse allineate a quelle dell'IMU: prima rata del 50% al 16 giugno 2018 e saldo al 17 dicembre 2018.

Anche per la TASI sono confermate la aliquote già in vigore per il 2017:

DESCRIZIONE	Aliquota al Comune	Codice Tributo
Abitazione principale cat . A1 – A8 – A9 e pertinenze	0,25%	3958
Abitazione principale (da A2 ad A/7) e pertinenze	esente	
Altri immobili categoria A, relative pertinenze e cat. C2 – C6 – C7 per uso abitativo	0,25%	3961
Altri immobili categoria C7	0,25%	3961
Altri immobili categoria C2-C6 e D5	0,10%	3961
Altri immobili categoria D10	0,10%	3959
Altri immobili categoria B – C1 – C3 – C4 - D1 – D2 – D3 – D4 – D6 –D7 –D8	esente	
Aree fabbricabili e terreni agricoli	esente	

Per gli immobili locati il pagamento della TASI è per il 70% a carico del titolare del diritto reale sull'immobile e per il 30% a carico dell'inquilino, resta inteso che l'inquilino utilizzatore dell'immobile come abitazione principale è esente TASI; la responsabilità tributaria è autonoma e ciascun soggetto passivo deve provvedere al pagamento della quota di sua competenza. Per poter usufruire dell'applicazione del riparto l'inizio e la fine locazione devono essere dichiarati in Comune attraverso presentazione di apposito contratto/scrittura (di affitto- comodato – disdetta o simili)

TARI – Tassa sui rifiuti

Gli avvisi di pagamento della TARI (Tassa sui Rifiuti) per l'anno 2018, sono stati inviati al contribuente direttamente dal Consorzio Chierese per i Servizi, a nome e per conto del Comune, recapitando il modello di F24 *precompilato* per il pagamento alle scadenze :

- ➤ 16 luglio I° rata acconto TARI 2018 +/- eventuale conguaglio a saldo TARI 2017
- ➤ 17 settembre II° rata acconto TARI 2018

Condizioni ISEE: sulle imposte TASI e TARI si applicano le condizioni di riduzione dell'imposta previste dal Regolamento Comunale per la IUC sulle fasce di reddito ISEE.

PER INFORMAZIONI

Gli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Tributi sono i seguenti:

lunedì e venerdì 8,30-11,00 martedì e giovedì 14,00-17,00

e, per il mese di giugno, anche:

mercoledì 8,30 – 11,00

Per informazioni telefoniche: tel. 011/8609218 e chiedere dell'Ufficio tributi.

Per effettuare i calcoli di IMU e TASI è disponibile nel sito del Comune, (<u>www.comune.pecetto.to.it</u>) un foglio di calcolo al link <u>"Calcolo IMU – TASI"</u> oppure all'indirizzo:

http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/magnoliaimu/home.aspx?codcat=G398